

ALBO GIUDICI POPOLARI DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO

Al Sig. Sindaco  
del Comune di  
Bronte

OGGETTO : Richiesta per l'iscrizione negli elenchi integrativi dei Giudici Popolari .

l sottoscritt \_\_\_\_\_  
nat\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
essendo in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e non trovandosi in alcuna delle incompatibilità previste dall'art. 12 della citata legge,

Chiede

di essere iscritt\_ negli elenchi integrativi dei giudici popolari per le Corti di Assise ;

Dichiara

- a) di essere cittadin\_\_ italian\_\_ ;
- b) di godere dei diritti civili e politici ;
- c) di essere iscritt\_ nelle liste elettorali del Comune di \_\_\_\_\_ ;
- d) di essere di buona condotta morale ;
- e) di svolgere la seguente professione \_\_\_\_\_ ;
- f) di essere in possesso del seguente titolo di studio \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ di cui si allega copia ;

l sottoscritt\_ dichiara di essere informat\_ , ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per tale scopo. La sottoscrizione del presente modulo vale come consenso al trattamento dei dati .

Bronte \_\_\_\_\_

Il Richiedente  
\_\_\_\_\_

N.B. Allegare fotocopia di valido documento di riconoscimento

Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise art. 9 legge n. 287/1951

I giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti : cittadinanza italiana , godimento dei diritti civili e politici, buona condotta morale, età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni, titolo di studio di scuola media di primo grado.

Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise di appello art. 10 legge n. 287/1951

I giudici popolari delle Corti di Assise di appello, oltre ai requisiti stabiliti dall'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo di studio di scuola media di secondo grado.

Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare art. 12 legge n. 287/1951

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare i Magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario, gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di Polizia, anche se non dipendenti dello stato in attività di servizio, i Ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione .